



Giovanni Giuliani
N O T A I O

Rep.n. 72.307

Racc.n. 27.354

VERBALE DEL CONSIGLIO DEI FONDATORI
DELLA FONDAZIONE AURORA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di novembre.

- 22 novembre 2021 -

In Roma, via Antonio Bertoloni n. 10.

Alle ore 17,45.

Innanzi a me dr. Giovanni Giuliani, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

- Michele CARPINELLI, nato a Milano il 22 novembre 1948, domiciliato per la carica ove appresso, presidente della "Fondazione Aurora", con sede in Roma, via Margutta n. 1/a, codice fiscale 97925840585, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 1327/2019. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno ora e luogo è riunito il Consiglio dei Fondatori della predetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie e delibere inerenti e conseguenti per l'iscrizione della Fondazione Aurora nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il comparente che invita me notaio a verbalizzare la presente riunione.

Aderendo all'invito, dò atto che la riunione si svolge come segue:

il presidente dà atto che:

- il Consiglio dei Fondatori è stato regolarmente convocato;
- sono presenti, oltre al costituito Presidente, tutti i componenti nelle persone di Maria Carmen Fredella e Giulia Carpinelli collegate in audioconferenza;
- il collegamento audio è conforme ai requisiti di legge e di statuto.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il presidente comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Fondatori le modifiche statutarie da apportare allo statuto anche al fine di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

Il Presidente, quindi illustra modifiche statutarie che si propone di adottare secondo il testo già noto ai Fondatori per averne preso visione prima d'ora.

Registrato a Roma l
il 23 novembre 2021
n. 32975

In particolare, dopo aver precisato che l'attuale statuto già contiene gli adeguamenti richiesti dal CTS al fine del riconoscimento della qualifica di Ente del Terzo Settore e dell'iscrizione nel RUNTS, il presidente sottolinea quali sono le principali proposte di modifica:

- all'art. 2: (i) inserire i riferimenti normativi di cui al Codice del Terzo Settore (CTS) relativamente all'attività svolta dalla Fondazione; (ii) inserire la possibilità di partecipare a bandi pubblici e ad altri enti e organizzazioni aventi scopi analoghi e (iii) precisare che le attività diverse che potranno essere svolte ai sensi dell'art. 6 del CTS saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione che ne documenterà il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dal CTS;
- sostituire "Segretario Generale" con "Direttore Generale", precisare che la competenza alla nomina dello stesso spetta al Consiglio di Amministrazione e specificare i poteri a lui spettanti;
- prevedere che tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno, sono validamente adottate a maggioranza dei presenti, eliminando le diverse maggioranze previste ai punti 5, 6 e 7 dell'attuale art. 9 dello statuto;
- prevedere che le riunioni tenute con interventi a distanza si considerano tenute nel luogo in cui si trova il segretario della riunione onde consentirne la verbalizzazione;
- prevedere la durata in carica del consiglio e dell'organo di controllo in tre esercizi;
- inserire un nuovo art. 15 che elenca i libri sociali che deve tenere la Fondazione;
- effettuare revisioni di stile o di coordinamento tra gli articoli dello statuto.

IL CONSIGLIO DEI FONDATORI

all'unanimità,

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo dello statuto che regola la vita della Fondazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A".;
- di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS;
- di conferire al Presidente della Fondazione ogni necessario potere per porre in essere tutte le pratiche occorrenti ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, compreso quello di apportare all'allegato statuto tutte le soppressioni, modificazioni e aggiunte che fossero, a tal fine, richieste dall'autorità competente.

Quindi il Presidente al fine di documentare la consistenza

del patrimonio della Fondazione, necessaria per l'iscrizione nel RUNTS, mi consegna la relazione redatta dal dott. Cristiano Cerchiai, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 13122 con D.M. 12.4.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.4.1995, asseverata con giuramento innanzi al notaio Lorenzo Todeschini Premuda di Padova in data 22 novembre 2021 rep.n. 77548, dalla quale risulta che il patrimonio netto è pari a Euro 105.800,00 (centocinquemilaottocento).

Detta relazione, in copia conforme digitale, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Il comparente dispensa notaio dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente riunione viene dichiarata chiusa alle ore 17,55.

Del presente verbale, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me su fogli due per facciate cinque, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive.

Firmato:

Michele CARPINELLI

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo



Allegato "A" all'atto Rep.n. 72.307/27.354

STATUTO

Articolo 1

1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Aurora ETS", con sede legale ed operativa in Roma.
2. Possono essere istituite, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, uffici e delegazioni della Fondazione sia in Italia che all'Estero.

Articolo 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: la promozione dell'imprenditoria solidale, la crescita professionale e, più in generale, la cooperazione allo sviluppo rivolti in particolare ai giovani provenienti da territori maggiormente svantaggiati, nonché la realizzazione di iniziative ad alto valore sociale e occupazionale. Si propone inoltre di effettuare azioni di natura umanitaria e di beneficenza, concorrendo a promuovere la solidarietà internazionale, a favore di persone, comunità e popolazioni in condizioni di bisogno, disagio e difficoltà anche economiche e sociali.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, la Fondazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, lettera N del D.Lgs. 117/2017);
- b) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (art. 5, lettera R del D.Lgs. 117/2017), anche tramite la realizzazione di appositi progetti e programmi di sostegno, la condivisione di esperienze ed idee e la creazione di sinergie ed azioni congiunte;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, lettera V del D.Lgs. 117/2017), incentivando il dialogo, l'ascolto e la bi-direzionalità e favorendo gli scambi culturali e professionali tra Europa e territori svantaggiati;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, lettera W del D.Lgs. 117/2017), anche attraverso la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e la promozione di ricerche e studi che attivino la conoscenza reciproca e contribuiscano a reinventare l'immaginario delle relazioni tra Europa e territori svantaggiati ed a superarne l'asimmetria;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, lettera U del D.Lgs. 117/2017);

- f) formazione universitaria e post-universitaria di giovani immigrati (art. 5, lettera G del D.Lgs. 117/2017), anche tramite l'istituzione di borse di studio e la promozione di programmi di dottorato e di ricerca, di scambi bi-direzionali, di stage e di tirocini, in convenzione con Università ed enti di ricerca;
- g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, lettera D del D.Lgs. 117/2017), anche in collaborazione con altri enti che perseguano scopi analoghi, affini o complementari a quelli della Fondazione e/o con il coinvolgimento di imprese italiane che condividano gli scopi della Fondazione;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lettera H del D.Lgs. 117/2017) sui temi della migrazione e dello sviluppo;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I del D.Lgs. 117/2017).

Il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e economicità.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Può inoltre partecipare, anche con altre organizzazioni, a bandi pubblici in Italia e/o in sede internazionale, nel rispetto della disciplina applicabile.

4. Per il miglior raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può altresì partecipare ad altri enti ed organizzazioni aventi scopi analoghi, affini o complementari ai propri.

5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle istituzionali precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa applicabile. L'individuazione delle

predette attività diverse, esperibili dalla Fondazione, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione formato dai contributi dei Fondatori e da ogni altro bene, mobile o immobile, da essa acquistato a titolo gratuito ed oneroso, con espressa destinazione all'incremento del proprio patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da:

(a) apporti effettuati da soggetti pubblici e privati;
(b) altre somme o beni in natura pervenuti per donazioni, eredità, legati o altre liberalità che il soggetto erogante o il Consiglio di Amministrazione abbia destinato al patrimonio.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 4

1. La Fondazione dispone:

(a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
(b) dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività diverse ad essa strumentali e secondarie;

(c) di donazioni, eredità, legati e altre elargizioni ricevute anche occasionalmente da sostenitori e altri sovventori, purché non destinati al patrimonio;

(d) di somme derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili per i quali il Consiglio di Amministrazione accerti che non servono al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione che destina esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo svolgimento della propria attività;

(e) da eventuali contributi attribuiti da Organismi pubblici italiani od esteri senza espressa destinazione al patrimonio. La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine per quanto strettamente necessario a finanziare le proprie attività istituzionali.

2. Durante la vita della Fondazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

3. La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali sta-

tutariamente previste.

Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- l'Organo di controllo;
- gli eventuali comitati di supporto consultivi e/o scientifico;
- il Direttore Generale, ove nominato.

Articolo 6

1. Il Consiglio dei Fondatori:

- attribuisce la qualifica di fondatore;
- previa determinazione del numero dei componenti, nomina il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- modifica il presente statuto;
- può conferire a soggetti esterni alla Fondazione, che contribuiscano agli scopi di quest'ultima, il titolo di "sostenitori" della medesima;
- delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

2. Il Consiglio dei Fondatori è convocato su iniziativa di uno dei Fondatori a mezzo comunicazione scritta inviata, anche via e-mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio dei Fondatori si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

4. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio dei Fondatori si reputa regolarmente costituito se è presente la totalità dei Fondatori in carica.

5. Il Consiglio dei Fondatori delibera con il voto favorevole dei Fondatori in carica.

Articolo 7

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri compresi fra un minimo di tre e un massimo di nove.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, i Consiglieri sono nominati dal Consiglio dei Fondatori

e sono rieleggibili.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

4. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e i comitati di supporto se istituiti.

5. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente ha inoltre la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina e alla revoca di procuratori speciali.

7. Coadiuvato dal Direttore Generale, se nominato, il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal comitato esecutivo, se istituito, risponde della gestione della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni conseguente responsabilità.

8. Il Vicepresidente, qualora nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8

1. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un Consigliere potrà essere sostituito dal Consiglio dei Fondatori e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

2. Il Consiglio dei Fondatori può nominare, in corso di mandato, ulteriori Consiglieri, purché nel rispetto del numero massimo di Consiglieri indicato all'art.7, comma 1 del presente statuto. In tal caso, i nuovi Consiglieri dureranno in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 9

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di cui appresso, essendo l'amministrazione ordinaria rimessa al Presidente a norma dell'art. 7.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

(a) la nomina, ai sensi del successivo art. 12 del presente statuto, dell'Organo di controllo, della società di revisione legale o del revisore legale dei conti, questi ultimi nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o, comunque, quando ritenuto opportuno dal medesimo Consiglio di Amministrazione;

(b) l'eventuale istituzione di comitati di supporto consultivi e/o scientifici;

(c) le deliberazioni di eventuali proposte di modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Fondatori;

(d) l'approvazione entro il mese di aprile di ciascun anno del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione);

(e) la delibera delle iniziative da prendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione, ed in generale di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;

(f) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;

(g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;

(h) la delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del/i liquidatore/i e alla devoluzione del patrimonio residuo, su indicazione del Consiglio dei Fondatori;

(i) l'istituzione di sedi secondarie, uffici e delegazioni della Fondazione;

(l) la nomina, la revoca ed il conferimento dei poteri al Direttore Generale;

(m) l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., esperibili dalla Fondazione;

(n) la deliberazione in ordine agli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente) con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce almeno tre volte all'anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente (ovvero il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) lo giudichi necessario o su richiesta di due (2) Consiglieri.

3. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare uno o più dei propri compiti ad un comitato esecutivo costituito al suo interno e/o a uno o più dei membri del medesimo Consiglio.

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 10

1. Il Direttore Generale della Fondazione può essere nomina-

to dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, partecipa alle sedute degli organi della Fondazione ed esercita i poteri ed i compiti attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

1. Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione, Consiglio di Amministrazione, Organo di controllo e altri comitati se istituiti, devono tenersi almeno una volta l'anno (ad eccezione del Consiglio di Amministrazione che si riunisce almeno tre volte l'anno), entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione). Possono essere convocati mediante comunicazione scritta inviata via mail con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. E' ammessa la possibilità che le riunioni di detti organi si tengano per video o teleconferenza o altri simili sistemi di comunicazione a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni la riunione dell'organo collegiale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Articolo 12

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su indicazione del Consiglio dei Fondatori, l'Organo di controllo.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

3. Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 o laddove ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo, purché composto da reviso-

ri legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

4. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri. Elegge nel suo seno il Presidente.

5. Esso dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio dei Fondatori.

6. Qualora, per qualsiasi causa uno dei membri dell'Organo di controllo venisse a decadere, i membri in carica nomineranno per cooptazione un altro membro in sua sostituzione e, in mancanza, alla cooptazione provvederà il Consiglio di Amministrazione. Resta fermo in ogni caso che la nomina per cooptazione della persona destinata alla carica avverrà su indicazione del Consiglio dei Fondatori.

7. Qualora siano intervenute le contestuali dimissioni della maggioranza dei membri dell'Organo di controllo, si intenderà decaduto l'intero Organo. In tal caso i nuovi membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Consiglio dei Fondatori.

8. Qualora il Consiglio dei Fondatori lo ritenga opportuno, in alternativa all'Organo di controllo collegiale, la Fondazione potrà nominare un Organo di controllo monocratico il quale resta in carica tre esercizi.

9. I membri dell'Organo di controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri deve es-

sere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

10. I membri dell'Organo di Controllo devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 13

1. A ciascun componente del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione non spetterà alcun emolumento per la carica, essendo le relative attività prestate con spirito di servizio e a titolo gratuito in favore della Fondazione.

2. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie, per lo svolgimento del mandato.

Articolo 14

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione redige altresì il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Qualora la Fondazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

6. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15

1. La Fondazione, oltre alle scritture previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Fondatori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

2. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., la Fondazione, laddove si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 16

1. Lo scioglimento della Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può anche essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Consiglio dei Fondatori.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a seguito della liquidazione ad altro ente del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 17

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 18

1. La disposizione di cui all'art. 1 del presente statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "ETS", si applicherà e produrrà effetti nel momento in cui la Fondazione sarà iscritta all'interno del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Sino a tale momento, pertanto, la denominazione sociale della Fondazione sarà "Fondazione Aurora".

2. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, la Fondazione sarà iscritta nel predetto Registro ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

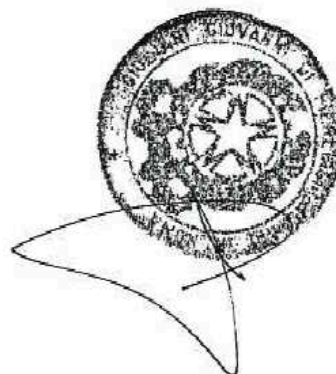
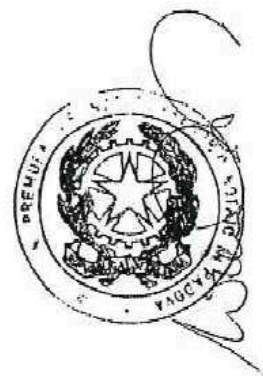
Firmato:

Michele CARPINELLI

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

Allegato B Atto N° 2307/27354

Relazione di stima del patrimonio sociale
della FONDAZIONE AURORA



Aurora

SOMMARIO

1. Motivo ed oggetto dell'incarico	pag. 3
2. La Fondazione: caratteri qualificanti	pag. 3
2.1 Dati identificativi	pag. 3
2.2 Attività di riferimento	pag. 4
3. Data di riferimento della stima e documentazione utilizzata	pag. 4
4. Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2021 per la determinazione del patrimonio sociale della Fondazione	pag. 5
4.1 Criteri di valutazione	pag. 5
4.2 Esame delle singole voci dell'attivo	pag. 6
4.3 Esame delle singole voci del passivo	pag. 6
4.4 Stima patrimonio netto rettificato al 31 ottobre 2021	pag. 7
5. Conclusioni	pag. 8

Allegati

1. Situazione patrimoniale contabile al 30 settembre 2021



1. Motivo ed oggetto dell'incarico

Il sottoscritto dott. Cristiano Cerchiai, Dottore Commercialista, nato a Roma il 16/01/1965, codice fiscale CRC CST 65A16 H501N, con studio in Padova, Galleria Borromeo 3, iscritto al n. 285 dell'albo dei Dottori Commercialisti per il Circondario del Tribunale di Venezia, ha ricevuto incarico dalla Fondazione Aurora con sede legale in Roma - Via Margutta 1/a, codice fiscale 97925840585 (di seguito la "Fondazione"), al fine di attestare la reale consistenza del fondo di dotazione della Fondazione, onde successivamente procedere all'iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito dell'incarico ricevuto, è stata redatta la situazione patrimoniale ed economica contabile al 31 ottobre 2021 secondo il decreto Ministero del Lavoro e politiche sociali del 5 marzo 2020; sulla base di tale situazione contabile, sono state effettuate le valutazioni opportune, al fine di accertare:

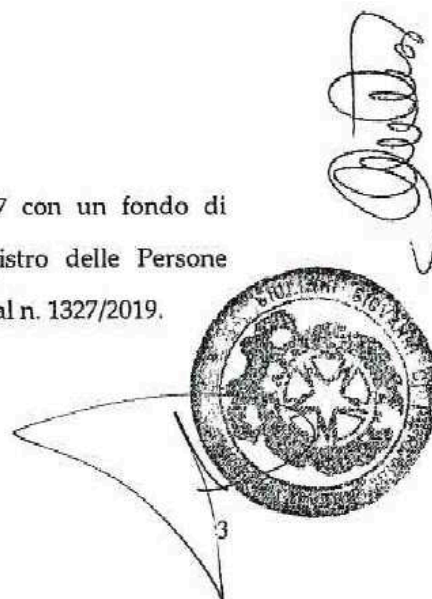
- che il patrimonio della Fondazione sia correttamente valutato, secondo i contenuti del già richiamato decreto attuativo;
- che l'importo complessivo dello stesso, espresso a valori correnti, sia almeno pari al fondo di dotazione minimo stabilito per tale tipologia di fondazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (€ 30.000,00).



2. La Fondazione: caratteri qualificanti

2.1 Dati identificativi

La Fondazione è stata costituita in data 19 gennaio 2017 con un fondo di dotazione pari ad € 120.000,00 e risulta iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 1327/2019.



2.2 Attività di riferimento

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: la promozione dell'imprenditoria solidale, la crescita professionale e, più in generale, la cooperazione allo sviluppo rivolti in particolare ai giovani provenienti da territori maggiormente svantaggiati, nonché la realizzazione di iniziative ad alto valore sociale e occupazionale. Si propone inoltre di effettuare azioni di natura umanitaria e di beneficenza, concorrendo a promuovere la solidarietà internazionale, a favore di persone, comunità e popolazioni in condizioni di bisogno, disagio e difficoltà anche economiche e sociali.

3. Data di riferimento della stima e documentazione utilizzata

La data di riferimento della stima del patrimonio della Fondazione è il 31 ottobre 2021.

Ai fini della valutazione in oggetto è stata presa in esame la documentazione esibita dalla Fondazione, costituita da:

- bilanci della Fondazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
- bilancio di verifica al 31 ottobre 2021;
- dichiarazioni fiscali per i relativi periodi d'imposta;
- principali atti compiuti dalla costituzione ad oggi;
- informazioni e documenti sull'attività della Fondazione;
- informazioni e documenti in relazione alle singole voci dell'attivo e del passivo;
- elementi contabili nonché ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della stima.

4. Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2021 per la determinazione del patrimonio sociale della Fondazione

4.1 Criteri di valutazione

Le valutazioni delle attività e delle passività, da redigersi sulla base dei criteri stabiliti dal Codice Civile, hanno lo scopo di evidenziare l'esatta consistenza patrimoniale della Fondazione che intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti normativi minimi richiesti dal momento in cui avverrà l'iscrizione.

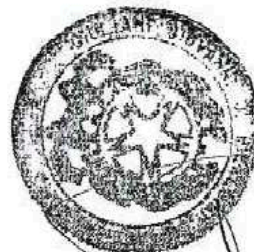
La stima riguarda l'intero patrimonio sociale, dovendosi classificare analiticamente tutte le attività e passività esistenti alla data di riferimento; ciò non implica la determinazione di un "capitale economico", né l'evidenziazione di alcun plusvalore, non essendo in presenza di transazioni che possano risultare suscettibili di modificare natura e scopi sociali della Fondazione stessa.

In conseguenza di quanto osservato, si è provveduto ad operare sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata alla data di riferimento; ciò dopo aver compiuto i rilievi e assunte le informazioni opportune.

Nella esecuzione del mandato conferito, ci si è, quindi, uniformati per analogia agli scopi che l'art. 2343 del Codice civile intende perseguire e, cioè, di evitare che attraverso esagerate valutazioni del patrimonio sociale, lo stesso non rappresenti altro che una espressione contabile di scarsa consistenza reale; si sono quindi indirizzate le indagini al fine di accertare che i valori portati nella situazione patrimoniale contabile non siano eccessivi in relazione al valore venale delle singole attività sociali, così come i valori delle passività non siano attenuati rispetto alla reale esposizione.

4.2 Esame delle singole voci dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali € 2.847



Consistono negli oneri sostenuti per la realizzazione del marchio, completamente ammortizzato, e del sito internet della Fondazione, al netto dei relativi fondi ammortamento. Trattandosi principalmente di costi capitalizzati, prudenzialmente il valore residuo, ai fini della presente valutazione, è stato annullato.

Attivo circolante € 133.506

È composto da:

- crediti tributari
- crediti previdenziali
- depositi bancari

- i crediti tributari ammontano complessivamente ad € 1.125 e sono essenzialmente costituiti dal credito IRAP pari ad € 940;
- i crediti previdenziali ammontano ad € 11.951 e sono principalmente costituiti dal credito sorto a seguito dell'indennità maturata relativamente al periodo di congedo per maternità obbligatoria di un dipendente;
- i depositi bancari ammontano ad € 120.431 e rispecchiano il saldo attivo del conto corrente acceso presso IntesaSanPaolo, debitamente riconciliato alla data del 31 ottobre 2021.

4.3 Esame delle singole voci del passivo

Debiti verso fornitori € 948

Trattasi dell'esposizione maturata verso un unico fornitore.

Debiti tributari e previdenziali € 14.823

Trattasi dell'esposizione maturata verso l'Erario per ritenute operate e verso enti previdenziali per € 13.746.

Fondo Trattamento Fine Rapporto € 9.923

Riflette le competenze maturate in base alla normativa vigente dal personale dipendente.

Debiti diversi € 1.990

Riguardano i debiti maturati per competenza nei confronti del personale dipendente.

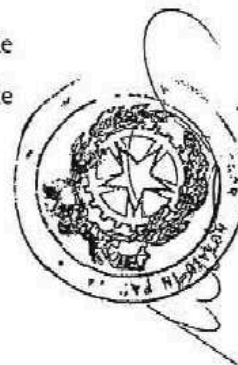
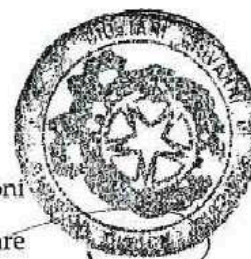
4.4 Stima patrimonio rettificato al 31 ottobre 2021

Sulla base delle valutazioni effettuate alla data del 31 ottobre 2021, è possibile definire il valore del patrimonio sociale della Fondazione, tenuto conto delle rettifiche come prima definite, come segue:

Fondo di dotazione	120.000
+ Disavanzo di periodo	(25.771)
+ Avanzo esercizi precedenti	14.439
= Patrimonio netto contabile	108.668
- Svalutazione imm.ni immateriali	(2.847)
Patrimonio netto rettificato	105.821

5. Conclusioni

Sulla base delle risultanze contabili al 31 ottobre 2021 e delle valutazioni effettuate in sede di stima con riferimento alla stessa data, è possibile affermare

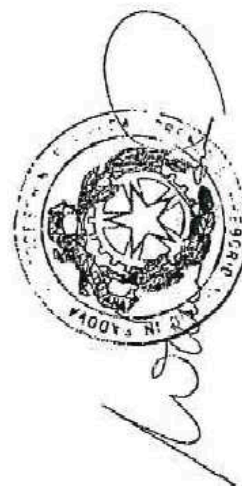



che il patrimonio sociale rettificato, per arrotondamento, della Fondazione vale almeno € 105.800,00 (centocinquemilaottocento/00).

In Fede

Padova, li 22/11/2021

Dott. Cristiano Gerchiali



N. 77548 di Rep.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il mese di novembre, il giorno ventidue

Il 22 novembre 2021

In Padova, via degli Scrovegni n. 3.

Avanti di me dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è comparso il signor:

CERCHIAI Cristiano nato a Roma (RM) il 16 gennaio 1965, domiciliato in Padova (PD), Gall. dei Borromeo n. 3, codice fiscale CRC CST 65A16 H501N, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 13122

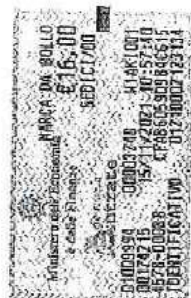
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi ha presentato la perizia che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

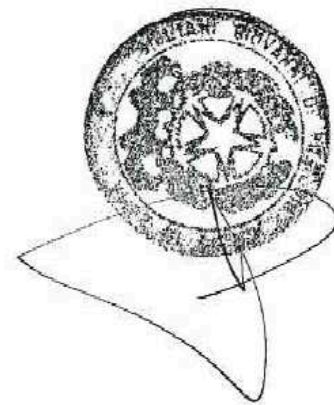
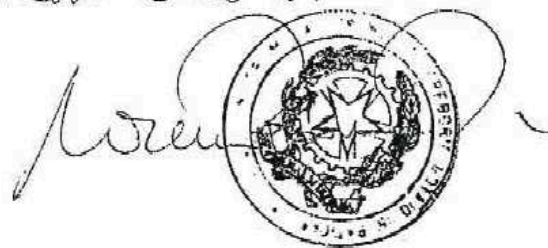
"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere al Giudice la verità".

Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me completato e letto al comparente che approva e sottoscrive. —

È una pagina sin qui di un foglio.



[Handwritten signatures of the parties involved]

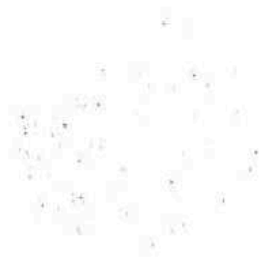


Il presente documento su supporto digitale, scritto su nove pagine di cinque fogli, costituisce copia conforme all'originale, su supporto cartaceo, a me esibito ed è da me Notaio TODESCHINI PREMUDA DOTT. LORENZO, rilasciato ad uso della parte.

Imposta di bollo per la copia assolta mediante tre marche da bollo per Euro 16,00 ciascuna, in data 15 novembre 2021, n. identificativo 01210007123123, 01210007123112 e 01210007123101.

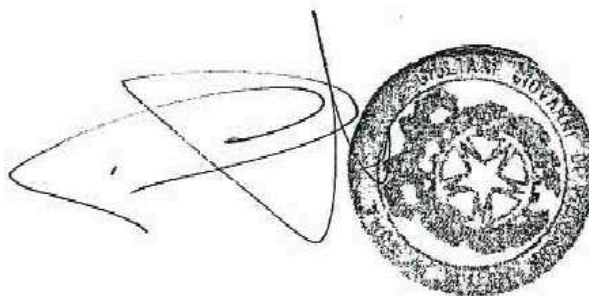
Padova, li 22 (ventidue) novembre 2021 (duemilaventuno).

F.to digitalmente LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio



Certificazione di conformità di copia cartacea a documento
informatico (Art.23 D.Lgs. n. 82/2005)

Certifico io sottoscritto, dott. Giovanni Giuliani, notaio
in Roma del Distretto Notarile di Roma, Velletri e
Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto
cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su
supporto informatico, certificata conforme all'originale da
Lorenzo Todeschini Premuda notaio in Padova, con firma
digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il
sistema di verifica E-Sign ove risulta la vigenza fino al
16.7.2023 del relativo certificato rilasciato dal Consiglio
Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority
Roma, 22 novembre 2021



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge dal Notaio Giovanni Giuliani e si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 24 NOVEMBRE 2021